



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO

composta dai Magistrati:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| - dott. Gennaro Iacone | Presidente |
| - dott.ssa Maria Chiodi | Consigliere |
| - dott. Luca Buccheri | Consigliere rel. |

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 1.2.23 la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 758/19 R.G.

TRA

Aiello Giuseppe rappresentato e difeso dagli avv.ti Silvana Vespa e Claudia Vespa come da procura in calce al ricorso in appello

APPELLANTE

E

Inps in persona del Presidente p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Tagliente come da procura in atti

APPELLATO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 28.3.19 parte appellante di cui in epigrafe impugnava la sentenza n. 1852/18 del 9.10.18 con la quale il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro, aveva rigettato la sua domanda di percezione degli assegni per il nucleo familiare in relazione al trattamento di pensione categoria Vo in godimento e per essere a “suo carico” i nipoti, minorenni, Giovanni ed Annapia Mulier per le annualità 2013 e 2014. Il Tribunale riteneva insufficiente la prova della “vivenza a carico” basata solo sulle certificazioni emesse, in relazione ai genitori dei minori, dalla Agenzia Entrate che attestavano la mancata presentazione di dichiarazioni dei redditi per gli anni in contesa (2013 e 2014) e poi perché insufficiente anche la certificazione di inoccupazione, per entrambi i genitori, rilasciata da centro per l'impiego.

Appellante sottolineava come Inps avesse già per anni precedenti accordato al nonno il beneficio e riteneva la erroneità, non valutata dal Tribunale, del rigetto in via amministrativa da Inps della domanda per la concessione degli anf in quanto ricollegato alla percezione di indennità di disoccupazione del genitore dei minori, Mulier Vincenzo; percezione avvenuta, però solo nel 2016; sottolineava che la circostanza della mancata presentazione di dichiarazione dei redditi derivava dalla mancata percezione di questi ultimi appunto, quindi l'impossidenza dei genitori doveva ritenersi dimostrata.

Inps si costituiva per il rigetto dell'appello.

All'odierna udienza la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato; nondimeno la motivazione della sentenza gravata va corretta ed integrata come di seguito.

Per il caso di specie, è astrattamente invocabile il diritto a prestazione in base alla relazione tra ricorrente e i nipoti individuati, minorenni (in conseguenza della lettura dell'art. 38 d.p.r. 818/57 come giudicato da Corte Costituzionale con la sentenza 180/99 e quindi con la inclusione tra i possibili -indiretti- beneficiari dei minori "viventi a carico").

La condizione in fatto allegata non risulta corrispondere ad una "convivenza" -da cui trarre eventualmente il presupposto necessario della "vivenza a carico" - ma, in ipotesi, sarebbe sufficiente dimostrare, comunque, il dato del mantenimento siccome operato dall'ascendente.

Il requisito della vivenza a carico, infatti, non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza, nè con la situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto istante, epperò, va considerato con particolare rigore ed in tale valutazione occorre prendere in considerazione tutti gli elementi di giudizio acquisiti al processo in base ai quali poter ricostruire la sussistenza o meno di una rilevante dipendenza economica (cfr. Cass. n. 11689/2005) ed il relativo onere probatorio, in quanto relativo al fatto costitutivo del diritto alla pensione non può che gravare sul soggetto che tale diritto reclama (cfr. Cass. Sez. lavoro, Sent., 18-03-2010, n. 6567).

La prestazione richiesta non può spettare a ricorrente; la stessa ha carattere assistenziale in quanto attribuita secondo un criterio fondato sulla limitatezza del reddito della famiglia in correlazione alla composizione del nucleo familiare medesimo (vedasi Cass. 24278/08) o, come nel caso di specie, in correlazione con i soggetti comunque "mantenuti" dal soggetto, l'ascendente, richiedente il beneficio. La condizione di impossidenza dei genitori non è allora, che uno dei requisiti per potere accedere al beneficio; requisito a cui deve accompagnarsi quello della condizione di mantenimento che non può trarsi, quasi per automatismo e/o per una sorta di "sillogismo", dalla prova del primo.

Nel caso che ci occupa, in particolare deve rilevarsi che la concessione del beneficio in via amministrativa per anni precedenti al ricorrente è un dato meramente “indiziario” / di fatto: ciò che andava provato era il presupposto del mantenimento per i periodi a base della domanda giudiziale; così come risulta irrilevante che sia documentato che il genitore dei minori, Mulier Vincenzo, abbia goduto del trattamento di “naspi”, perché solo per un periodo successivo a quello di causa. Ciò premesso, deve correggersi la motivazione della sentenza gravata circa la mancata dimostrazione della assenza di redditi per i periodi di causa in capo al predetto genitore ed alla genitrice, tale Aiello Laura: può affermarsi come di tale circostanza sia desumibile una prova “negativa” derivante dall’assenza di dichiarazioni di redditi, unita alle certificazioni del centro per l’impiego competente (queste risultano agli atti emesse per entrambe i genitori nell’anno 2014, ma la “anzianità” di disoccupazione è per entrambi -103 mesi per Mulier Vincenzo , 86 mesi per Aiello Laura- di entità tale da ricomprendere anche la annualità precedente).

Ma tali dati, seppure dimostrano una incapacità economica dei genitori, come anticipato non sono idonei a trasferirsi nella sfera del ricorrente il quale non ha direttamente dimostrato ex art 2697 cod. civ. il fondamento della propria pretesa; in altre parole, la a-reddittualità dei genitori è una cornice rispetto alla quale quella del mantenimento dei minori operato da ricorrente resta una mera allegazione; ciò in ragione della documentata “non convivenza” tra nonno e nipoti (vedasi le speculari risultanze anagrafiche di composizione dei nuclei di nonno e genitori ma, anche, le dichiarazioni a fini Isee dei genitori dei minori circa la composizione del nucleo familiare) tale per cui il requisito fondamentale del mantenimento / vivenza a carico andava dimostrato in ragione della diretta relazione di comunione, se non di “tetto”, almeno di “mensa” con i nipoti; ciò sia con la eventuale prova orale lumeggiata dalla sentenza impugnata, sia con documentazione probante (di qualsivoglia spesa in favore dei nipoti ad esempio).

Dunque, seppure introdotta adeguatamente la circostanza della impossidenza -per assenza di redditi ufficiali- dei genitori la vivenza a carico del nonno è rimasta, di par suo, del tutto indimostrata, non essendo neanche -ad esempio- stata allegata la assenza di altri ascendenti, quali obbligati al mantenimento.

Le spese di lite del presente grado sono irripetibili per dichiarazione del ricorrente di reddito tale da integrare la esenzione di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c..

La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell’appellante dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’appello principale a norma dell’art. 13 comma 1 bis cit..

PQM

La Corte così provvede:

- 1) rigetta l'appello;
- 2) spese di lite di questo grado irripetibili.

Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della [Legge 24 dicembre 2012, n. 228](#) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..

Il Consigliere est.

dott. Luca Buccheri

Il Presidente

dott. Gennaro Iacone